

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria MISTRETTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **25930** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro TOLU Agostino, nato a Domusnovas (SU) il 23.09.1953 (TLOGTN63P23D334P), rappresentato e difeso dagli Avvocati Andrea CANNAS (CNNNRP65D21L953R) e Davide TOMBA (TMBDVD73R13B354W), con domicilio eletto presso lo studio del secondo, ubicato in Cagliari, Via Alghero, nr. 54 (P.E.C. avv.andreacannas@legalmail.it e avvocato.tomba@pec.it);

Uditi, nella pubblica Udienza del 13 dicembre 2023, con l'assistenza in qualità di Segretario della D.ssa Barbara BORGHERO, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale D.ssa Valeria MOTZO, e gli Avvocati Andrea CANNAS e Davide TOMBA, legali del convenuto;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

In data 29.06.2017 è pervenuta all'Ufficio Requirente, ai sensi dell'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del C.P.P., copia della richiesta di rinvio a giudizio formulata il 24.03.2017 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari con riguardo al procedimento penale nr. 649/13 Mod. 21, che ha visto coinvolti a vario titolo diversi dipendenti della società Interventi Geo Ambientali S.p.A. (di seguito IGEA S.p.A.), struttura "in house" della Regione Sardegna e dalla stessa totalmente partecipata, e del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Dalla predetta richiesta di rinvio a giudizio è emersa una situazione di diffusa e preoccupante illegalità che, per quanto di interesse della Procura Regionale attrice, rileva, a seconda delle singole ed autonome posizioni personali, ai fini del danno all'erario per fatti di peculato, di cui all'articolo 314 del C.P., e di truffa conseguente ad ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, a mente degli articoli 640, commi 1 e 2, del C.P. e 55 quinquies, comma 1, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, nonché per l'eventuale danno all'immagine arrecato all'Amministrazione di appartenenza.

Con Decreto nr. 181/2021 il Pubblico Ministero contabile ha delegato alla Guardia di Finanza, Nucleo PEF di Cagliari, lo svolgimento di mirati approfondimenti istruttori al fine di ricostruire le condotte delittuose come accertate nell'ambito delle indagini penali, nonché il pregiudizio arrecato ad IGEA S.p.A. ed al Parco Geominerario in relazione al valore dei beni oggetto di indebita appropriazione ed all'ammontare degli emolumenti indebitamente percepiti; i militari del Corpo rassegnavano gli esiti delle investigazioni compiute con la segnalazione di danno nr. 32281 del 24.02.2022. Ulteriore

delega per l'acquisizione di notizie aggiornate sullo stato del procedimento penale pendente a carico del nominato TOLU, è stata evasa con nota nr. 67993 del 22.04.2022.

In data 11.03.2022 veniva notificato al convenuto un atto di costituzione in mora.

Dall'esame della documentazione probatoria reperita dalla Guardia di Finanza, anche in sede di supplemento istruttorio espressamente richiesto dalla Procura Regionale, è stato acclarato, alla luce delle risultanze investigative derivanti dalle indagini esperite dall'Arma dei Carabinieri, che il menzionato lavoratore, all'epoca dei fatti responsabile del Servizio Area Mineraria 2 di IGEA S.p.A., nel corso dell'anno 2013 ha utilizzato indebitamente per nr. 158 giornate autovetture di servizio per fini privati, in particolare per andare e tornare dalla propria abitazione sita a Domusnovas alla sede di lavoro, percorrendo ogni volta circa 30 chilometri, come analiticamente illustrato nell'atto di citazione.

Secondo l'ipotesi accusatoria propugnata dall'Ufficio Requirente, il danno patrimoniale cagionato dal predetto TOLU con la descritta condotta illecita, calcolato in funzione dei criteri puntualmente delineati nel libello introduttivo, ammonta complessivamente ad Euro 709,33, di cui Euro 281,00 per l'uso indebito delle autovetture di servizio, prendendo a base di calcolo il canone di noleggio giornaliero delle stesse, ed Euro 428,33 a fronte del costo del carburante in funzione dei chilometri percorsi.

Per quanto concerne lo stato del procedimento penale in rassegna, da cui è scaturita l'azione risarcitoria intrapresa dal Pubblico Ministero contabile, giova rilevare che il processo per peculato è ancora in corso.

Ravvisata l'esistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico del convenuto, per il danno patrimoniale cagionato con la propria condotta illecita, a titolo di dolo, alla IGEA S.p.A., la Procura Regionale ha notificato allo stesso in data 24.10.2022 l'invito a dedurre previsto dall'articolo 67 del Codice di giustizia contabile.

Il convenuto ha presentato deduzioni scritte, senza chiedere l'audizione personale; le argomentazioni difensive prospettate dal presunto responsabile nella fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell'addebito.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 05.04.2023, con cui veniva contestato al predetto TOLU l'importo di Euro 709,33, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

In previsione dell'Udienza di discussione, il convenuto si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 22.11.2023, conferendo la rappresentanza agli Avvocati Andrea CANNAS e Davide TOMBA. Nel libello difensivo i patrocinatori, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, hanno chiesto, in via pregiudiziale, la sospensione della presente causa sino alla definizione del processo penale, attesa la perfetta coincidenza dei fatti contestati, poi hanno eccepito la prescrizione dell'azione promossa dalla Procura Regionale, che decorre certamente dalle dettagliate e puntuali notizie di stampa pubblicate in relazione alla vicenda in parola, acquisite dall'Ufficio Requirente sin dal mese di gennaio del 2016, non trascurando di considerare, sempre nell'ottica della medesima doglianza, da un lato, che la società "in house" aveva piena conoscenza del procedimento

penale e dei suoi sviluppi anche in epoca di gran lunga precedente, in quanto parte offesa nel medesimo ed avendo attribuito in data 29.08.2013 apposita procura speciale a difensore per la tutela della propria posizione, dall'altro, che le univoche prove orali raccolte nel processo penale dimostrano come gli Organi di vertice dell'Ente in parola fossero stati tempestivamente informati delle modalità di utilizzo delle vetture aziendali da parte del nominato TOLU, mentre nel merito hanno evidenziato l'evidente difetto di prova, la circostanza che il proprio assistito, in qualità di Capo servizio a Masua con obbligo di reperibilità nell'arco temporale delle 24 ore, compresi i festivi, era stato formalmente autorizzato dall'Ente a rientrare presso la sua abitazione con l'autovettura di servizio, la carenza dello stesso pregiudizio contestato, sul rilievo che la spesa affrontata per il noleggio del mezzo sarebbe stata in ogni caso sostenuta dall'IGEA S.p.A., nonché la chiara mancanza del requisito soggettivo, mettendo in risalto, tra l'altro, che la nozione di dolo applicabile alla fattispecie in esame è quella più restrittiva riveniente dalla novella di cui all'articolo 21 del D.L. nr. 76 del 2020, convertito dalla Legge nr. 120 del 2020.

Nel corso del suo intervento sviluppatosi nell'ambito dell'odierna Udienza, la rappresentante della Procura Regionale, dopo avere richiamato l'atto di citazione e le sue conclusioni, si è opposta all'istanza di sospensione del giudizio dedotta dalla difesa, evidenziando che la prescrizione non è affatto decorsa in quanto l'esordio della stessa deve essere ancorato all'emissione della richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento penale, poiché soltanto in questo momento la notizia del danno diviene concreta, attendibile ed affidabile in diretta connessione con la precisa qualificazione

giuridica del fatto, che gli articoli di stampa non sono idonei a determinare l'avvio del termine di prescrizione, sia perché manca una nozione specifica ed analitica del pregiudizio, sia perché negli stessi non viene indicata in modo puntuale e dettagliato la condotta realizzata dal suddetto TOLU, che la nomina di un difensore da parte dell'IGEA S.p.A. si riferiva unicamente al dissequestro delle apparecchiature informatiche dell'Ente, che il convenuto non ha negato l'utilizzo delle autovetture di servizio per il tragitto da e verso l'abitazione di residenza, che l'Ufficio Requirente ha offerto al riguardo approfonditi e solidi elementi di prova, che le disposizioni della circolare nr. 39/2010 non consentivano di impiegare l'autovettura aziendale secondo le modalità sopra descritte, che l'assegnazione in via esclusiva dell'auto a specifiche figure lavorative non giustifica l'uso della medesima per finalità private, e che, infine, sussiste comunque il danno patrimoniale contestato sul rilievo che il canone di noleggio, benché fisso, non può certamente essere pagato dalla prefata società "in house" per soddisfare esigenze di carattere personale.

L'Avvocato CANNAS, una volta confermate tutte le eccezioni sollevate nella comparsa di costituzione, ha insistito per la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale, evidenziando successivamente che la prescrizione è certamente maturata poiché gli Organi di gestione dell'Ente erano perfettamente a conoscenza dell'utilizzo delle auto in assegnazione esclusiva per il tragitto da e verso l'abitazione di residenza di alcune figure lavorative, tra le quali il proprio assistito, che gli articoli di stampa pubblicati nel gennaio dell'anno 2016 erano molto analitici e circostanziati, riprendendo sostanzialmente tutte le informazioni contenute

nell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415 bis del C.P.P., e che, infine, non vi è prova che le macchine aziendali siano state impiegate per fini esclusivamente personali.

L'Avvocato TOMBA ha precisato che nel corso della testimonianza nell'ambito del processo penale CABRAS Sergio ha affermato che alcuni Capi servizio dell'IGEA S.p.A. erano stati autorizzati verbalmente a portarsi la macchina presso il proprio domicilio, che il nominato TOLU in virtù di siffatta attribuzione aveva perso l'emolumento accessorio denominato "concorso spese di viaggio", e che, comunque, non sussiste il requisito soggettivo del dolo e nemmeno quello della colpa grave, trattandosi di una prassi sollecitata ed agevolata dagli stessi Organi di vertice dell'Ente.

Seguiva una breve replica della Procuratrice Regionale ed una mirata controreplica dell'Avvocato CANNAS.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria promossa dalla Procura Regionale deve essere dichiarata prescritta.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda, in sostanza, il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dal convenuto al predetto Ente pubblico, secondo la ricostruzione della Procura Regionale, in diretta connessione con l'indebito utilizzo delle autovetture di servizio.

In via pregiudiziale, l'istanza di sospensione del giudizio in attesa della conclusione del procedimento penale, formulata dalla difesa nella comparsa e ribadita nel corso della discussione, non sollecita il favorevole scrutinio

della Sezione e deve essere disattesa.

Al riguardo, la tesi propugnata dai legali presta il fianco alla considerazione assorbente e decisiva secondo la quale i principi di autonomia e di separatezza del giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, rispetto a quello penale, anche laddove i fatti siano i medesimi (ex multis Sezioni Unite Civili, Sentenze nnrr. 1768 e 12539 del 2011), non consentono di disporre la richiesta sospensione per difetto dei rigorosi presupposti contemplati dall'articolo 106 del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo nr. 174 del 2016 e successive modificazioni, stante la diversità dei parametri di valutazione per l'accertamento della responsabilità erariale; la norma in parola, infatti, stabilisce in modo inequivocabile, analogamente a quanto previsto nel quadro della disciplina del processo civile dall'articolo 295 C.P.C., nel testo introdotto dalla Legge nr. 353 del 1990, che "il Giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro Giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato". Deve trattarsi, conseguentemente, di pregiudizialità tecnica o giuridica, assolutamente esclusa nella presente fattispecie dove ricorre un'ipotesi di mera consequenzialità logica, unica evenienza che secondo il legislatore legittima il Giudice ad ordinare la sospensione del processo, come precisato in più occasioni non solo dal massimo Consesso di questa Corte (ex multis Sezioni Riunite, Ordinanze nnrr. 1/2012, 9/2018, 3/2021, 4/2021 e 16/2021), ma anche dalla Suprema Corte (ex multis SS.UU. nnrr. 14060/2004, 10027/2012 e 21763/2021), pure nell'ottica di rispettare il

canone della ragionevole durata del processo consacrato nell'articolo 111 della Carta fondamentale e nell'articolo 6 della CEDU, nonché il postulato di effettività della tutela giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione; in definitiva, lo stesso legislatore ha mostrato un chiaro disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo in quanto tale, con il precipitato che la giurisprudenza, confortata da autorevole dottrina, ha inteso limitare le ipotesi di sospensione necessaria ai soli casi di pregiudizialità tecnica ed a quelli in cui sia la stessa Legge a prevedere espressamente che il giudicato di una causa si imponga sull'altra, determinando, pertanto, un notevole ridimensionamento dell'istituto della sospensione e un'attenuazione della rilevanza del principio dell'uniformità del giudicato.

Ciò premesso, prima di esaminare il merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di affrontare la questione preliminare di prescrizione sollevata dalla difesa del convenuto nella memoria di costituzione, e ribadita in modo deciso con plurime e connesse motivazioni dall'Avvocato CANNAS intervenuto nel corso del dibattimento. In tale ottica, la proteiforme parabola argomentativa esplicitata dai patrocinatori nella comparsa e ripercorsa durante la discussione incontra indubbiamente il favorevole scrutinio di questi Giudici.

In tale prospettiva, preme evidenziare che l'articolo 1, comma 2, della prefata Legge nr. 20 del 1994, sancisce il principio secondo il quale il termine quinquennale connesso alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso; quest'ultimo concetto postula, evidentemente, la necessità di una limpida e chiara esteriorizzazione del pregiudizio che acquisti rilevanza sul piano della tangibile possibilità di

percezione all'esterno in termini obiettivi, immediati ed univoci. Il termine iniziale, peraltro, deve essere individuato non nel momento della conoscenza, ma in quello della conoscibilità obbiettiva dei fatti, da parte non del Procuratore Regionale della Corte dei Conti titolare del potere di azione, ma dell'Organo dell'Amministrazione che abbia obbligo di denuncia; ciò in conformità al principio generale che, con l'escludere la decorrenza della prescrizione nel tempo in cui il diritto non può essere fatto valere, ai sensi dell'articolo 2935 del Codice Civile, si riferisce solo alle cause giuridiche impeditive dell'esercizio di tale diritto e non anche ai semplici ostacoli di fatto, tra i quali l'ignoranza, colpevole o meno, del titolare in ordine alla sussistenza del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza dello stesso ovvero il ritardo nel relativo accertamento (ex multis Cassazione, nnrr. 20642 del 2019 e 14193 del 2021). In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, è prioritariamente la conoscibilità in seno all'Amministrazione danneggiata quella che ha rilievo per individuare il momento di decorrenza del periodo prescrizioneale.

Prendendo le mosse dalle descritte coordinate ermeneutiche, interamente condivise da questi Giudici, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa appare meritevole di accoglimento, sul rilievo assorbente che dalle univoche testimonianze rese nel processo penale durante l'Udienza dibattimentale del 22.09.2023 dinanzi al Tribunale di Cagliari, le cui trascrizioni sono state integralmente depositate dalla difesa in allegato alla comparsa, si evince senza ombra di dubbio che le figure di vertice dell'Ente, in particolare Sergio BARIOSCO e Sergio CABRAS, rispettivamente, Direttore Generale e Direttore dei Servizi Generali di IGEA S.p.A., erano perfettamente a

conoscenza della procedura di assegnazione esclusiva delle auto aziendali, a seguito di autorizzazioni verbali in deroga alle disposizioni della prefata circolare nr. 39/2010 concesse dal defunto responsabile della Direzione tecnica di IGEA S.p.A, a beneficio di alcuni Capi servizio che avevano l'obbligo della costante reperibilità, con possibilità per quest'ultimi di effettuare anche il tragitto da e verso l'abitazione di residenza; ne discende, quale diretto corollario, che la percezione del fatto dannoso era indubbiamente entrata nella sfera cognitiva delle predette posizioni apicali dell'Ente nell'immediatezza del descritto uso, con l'effetto che il decorso della prescrizione è iniziato nel momento stesso dell'utilizzo delle auto secondo la procedura in rassegna, quindi già nell'anno 2013, proprio perché gli Organi di gestione della citata società "in house" erano certamente edotti ed informati di siffatte modalità di impiego delle vetture di servizio, che peraltro tolleravano, avallavano ed agevolavano. In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, merita ribadire il canone che laddove gli elementi di cui l'Ente dispone, o sia potenzialmente in grado di disporre, siano sufficienti ed adeguati per orientarsi circa l'eventuale esistenza di un concreto "vulnus" alla sua integrità patrimoniale prima che il quadro penale sia definito, le indagini ai fini dell'accertamento del reato devono ritenersi estranee alla prescrizione erariale ed alla individuazione del momento in cui può indubbiamente ravvisarsene l'esordio (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 263 del 2022).

In secondo luogo, il principio evocato dalla Procuratrice Regionale nell'atto di citazione e sottolineato pure in seno alla discussione con dovizia di riferimenti giurisprudenziali, secondo il quale in presenza di fatti

penalmente rilevanti la prescrizione decorre dall'emissione della richiesta di rinvio a giudizio, sebbene seducente, articolato e nella maggior parte dei casi effettivamente valido, non ha tuttavia carattere assoluto ed inoppugnabile, poiché evidentemente soffre dell'eccezione legata alla circostanza che le notizie afferenti agli illeciti siano comunque conosciute o conoscibili "aliunde", dall'Amministrazione danneggiata o dall'Ufficio Requirente contabile, anche prima della data concernente il suddetto atto compiuto dal Pubblico Ministero penale. Nella presente controversia, nella sua irripetibile unicità e peculiarità, oltre alla suddetta conoscenza diretta degli Organi di vertice nell'ambito di IGEA S.p.A. sin dal 2013, gli articoli di stampa pubblicati nel mese di gennaio 2016 e versati nel fascicolo processuale sono idonei a determinare l'esordio del periodo quinquennale di prescrizione. In tale visuale, merita sottolineare che le suddette fonti rappresentate dagli elementi conoscitivi riportati sui diversi quotidiani normalmente non presentano siffatta valenza, in quanto molto spesso si rivelano sommarie e generiche, in quanto prive di quelle informazioni circostanziate che devono connotare la notizia di danno, la quale legittima il Pubblico Ministero contabile all'avvio dell'attività istruttoria. Ciò chiarito in via preliminare, gli articoli che tratteggiano la vicenda relativa all'IGEA s.p.a. si appalesano, al contrario, oggettivamente dettagliati, analitici, particolareggiati e minuziosi, indicando in modo estremamente preciso e puntuale non soltanto il nominativo del suddetto TOLU ma anche le diverse condotte antigiuridiche poste in essere dai molteplici indagati, ricalcando pressoché pedissequamente il contenuto dell'avviso di conclusione delle indagini penali di cui all'articolo 415 bis del C.P.P., con la conseguenza che dagli stessi origina l'esordio del

termine di prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria, tenendo conto che i medesimi sono indubbiamente forniti di quei requisiti di specificità e concretezza che la notizia del documento deve possedere a mente dell'articolo 51 del Codice di giustizia contabile.

In conclusione, sia prendendo a riferimento come inizio della prescrizione la pubblicazione dei richiamati articoli di stampa, sia, a maggior ragione, considerando la piena ed incontestabile conoscenza da parte degli Organi apicali interni dell'Ente, certamente integrata nel corso dell'anno 2013 in concomitanza con l'utilizzo delle auto aziendali mediante lo schema in precedenza lumeggiato, che permetteva ad alcuni Capi servizio di compiere anche il percorso da e verso casa, il termine quinquennale era manifestamente già spirato all'atto della notifica della costituzione in mora, avvenuta in data 11.03.2022.

Per tutto quanto precede, il Collegio dichiara il proscioglimento in rito di TOLU Agostino per accertata prescrizione dell'azione esercitata dall'Ufficio Requirente.

Non sussiste il diritto al rimborso delle spese legali a favore del convenuto, ai sensi dell'articolo 31, commi 1 e 2, del Codice di giustizia contabile, in quanto il giudizio è stato deciso in virtù di una questione preliminare che ha determinato il proscioglimento dello stesso in rito, difettando pertanto l'assoluzione nel merito.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

il proscioglimento in rito di TOLU Agostino per accertata prescrizione dell'azione.

Non sussiste il diritto al rimborso delle spese legali a favore del convenuto, in quanto il giudizio è stato deciso in virtù di una questione preliminare che ha determinato il proscioglimento dello stesso in rito, difettando pertanto l'assoluzione nel merito.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023.

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente T. Parisi)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 08/02/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)